

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	68
5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	70

RISOLUZIONI:

7-00562 Valducci: Agevolazioni per la sosta dei veicoli muniti di contrassegno a servizio di soggetti disabili (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	65
7-00564 Velo: Caratteristiche del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei disabili (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	66
7-00565 Velo: Interpretazione dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante istituzione di commissioni mediche locali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	66

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto	67
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META (PD), nel ringraziare il sottosegretario per il quadro estremamente chiaro fornito nella risposta all'interrogazione in titolo, osserva che, nell'ambito della legge n. 120 del 2010, recante modifiche al codice della strada, sono state approvate alcune complesse disposizioni che – ove non risultassero concretamente attuabili con un regolamento a causa di profili problematici in esse contenuti – richiederebbero di essere modificate attraverso un'apposita iniziativa legislativa.

Fa presente che l'interrogazione voleva essere una sollecitazione al Governo per

l'emanazione delle citate disposizioni attuative dal momento che è trascorso quasi un anno dall'approvazione della predetta legge e che ci si approssima ormai al periodo estivo, ossia ad uno dei periodi dell'anno in cui si registra un maggiore traffico veicolare. Ciò premesso, auspica pertanto che, prima della prossima estate, si possa intervenire nuovamente su tale materia nel clima unitario che ha caratterizzato l'esame della menzionata legge n. 120 del 2010.

5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele BORDO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, segnala che i dati forniti nella risposta non corrispondono a quelli in suo possesso. Fa presente infatti di aver presentato l'atto di sindacato ispettivo anche a seguito della mobilitazione degli utenti del territorio di Candela, costituitisi in comitati, che lamentavano l'ulteriore marginalizzazione del territorio determinata dalla soppressione della fermata nei collegamenti interregionali, in conseguenza della quale sarebbero stati penalizzati numerosi pendolari e studenti. Sottolinea per altro che, se come indicato nella risposta del Governo, l'indice di frequentazione fosse effettivamente pari a meno di un viaggiatore al giorno per treno, risulterebbe del tutto condivisibile la scelta effettuata in ordine alla soppressione della fermata.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00562 Valducci: Agevolazioni per la sosta dei veicoli muniti di contrassegno a servizio di soggetti disabili.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione in titolo, rileva che essa intende impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per promuovere, da parte dei comuni, deliberazioni volte a prevedere la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu a vantaggio dei disabili.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che la sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271 non ha ritenuto condivisibile, come invece sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gratuità della sosta a pagamento, nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. Rileva che nella citata sentenza si afferma, infatti, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio.

Evidenzia che non si è tenuto conto della posizione assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha evinto la chiara volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esen-

zione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu, nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.

Fa presente che, in tal senso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proposto modifiche al codice della strada che avrebbero risolto in maniera definitiva la problematica in questione sollevata da più parti, ma che non sono state attuate per il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

Rileva che, pertanto, allo stato non si può che appellarsi al senso civico degli enti locali che, nell'ambito del loro potere discrezionale, possono venire incontro ad una categoria di persone, già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al servizio dei diversamente abili nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di loro competenza.

Sottolinea che rimane, ovviamente, impregiudicata una eventuale nuova azione legislativa per risolvere il problema nelle forme auspiccate, rilevando che la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, interpellata in merito, si è resa pienamente disponibile ad un costruttivo confronto.

In conclusione, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo per la manifestata disponibilità al confronto con la Conferenza Stato-città.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Valducci 7-00562.

7-00564 Velo: Caratteristiche del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei disabili.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Silvia VELO (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, osserva che a seguito dell'approvazione della legge n. 120 del 2010 sono state inserite nel codice della strada norme volte a superare la contrad-

dizione normativa sorta tra disposizioni con le quali si individuavano le caratteristiche del contrassegno per i disabili e l'articolo 74 del codice della protezione dei dati personali che non consentiva l'esposizione di simboli o diciture dai quali potesse desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno. Poiché per effetto delle citate disposizioni si è resa opportuna una modifica del regolamento di attuazione del codice della strada, sottolinea che, con la risoluzione in titolo, si intende impegnare il Governo ad adottare tali iniziative normative.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che, con l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha potuto operare per uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea. Fa presente che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento pienamente in linea con quanto auspicato nella risoluzione in esame.

Tutto ciò considerato, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Velo 7-00564.

7-00565 Velo: Interpretazione dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante istituzione di commissioni mediche locali.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Silvia VELO (PD) fa presente che la risoluzione in titolo ha ad oggetto un tema già affrontato dalla Commissione nel corso dell'audizione di rappresentanti della Motorizzazione civile che ha avuto luogo nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta

dalla Commissione stessa in relazione ad alcuni atti di indirizzo, di cui uno a propria firma. Rileva che, a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2010, sono stati previsti nuovi e numerosi casi di intervento per le commissioni mediche locali, in relazione ai quali si sono registrati lunghi tempi di attesa che colpiscono soprattutto l'utenza debole. Osserva altresì che in determinate situazioni geografiche, come quella relativa alla provincia di Livorno, è particolarmente disagiata l'accesso alle citate commissioni. Chiede pertanto l'impegno del Governo ad interpretare il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, nel senso di stimare il limite per la costituzione di commissioni mediche locali con riferimento alla domanda espressa dalla popolazione presente su un dato territorio e alle condizioni geografiche particolarmente svantaggiose. Osserva, infine, che al momento della domanda di rinnovo della patente viene rilasciato un permesso temporaneo di guida che, dati i lunghi tempi di attesa, vanifica di fatto la previsione di un tempo più ravvicinato per tale rinnovo, previsto dalla legge n. 120 del 2010.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alla risoluzione in oggetto, esprime una valutazione positiva sulla prospettata possibilità di una interpretazione estensiva del termine « di norma », contenuto nel primo periodo del comma 16 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, nel senso di poter adeguare il nu-

mero di commissioni mediche locali, oltre che in riferimento al previsto numero di abitanti, anche, in via di eccezione, al carico particolarmente gravoso di prestazioni da soddisfare su base annua in situazioni di particolare e documentato disagio per gli utenti, opportunamente valutate dalle Amministrazioni competenti.

In conclusione, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nel concordare con l'impegno contenuto nella risoluzione, ritiene che il parametro che dovrebbe essere preso come riferimento per la costituzione di nuove commissioni mediche locali è il tempo di attesa, in conseguenza del quale viene consentita di fatto la guida a soggetti ai quali in alcuni casi dovrebbe essere sospesa la patente.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Velo 7-00565.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552

Desiderati in materia di autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

ALLEGATO 1

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, introducendo i nuovi commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* all'articolo 142 del Codice della strada, disciplina la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. In particolare al comma 2 dell'articolo 25 è prevista l'emanazione di apposito decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto stesso.

Si tratta quindi di uno di quei casi in cui il legislatore non ha disposto termini per l'adozione del provvedimento che, comunque, purché adottato nell'anno in corso, non potrà produrre effetti se non dall'anno prossimo.

Dall'esame puntuale delle disposizioni introdotte dalla normativa in esame sono emersi una serie di interrogativi, tra i quali, credo sia opportuno evidenziarne alcuni tra i più rilevanti al fine di rendere maggiormente evidente la cautela adoperata in questa fase dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto attiene all'eccezione relativa alle strade in concessione (comma 12-*bis*), la norma prevede che i proventi da accertamento di infrazioni ai limiti massimi

di velocità siano attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno all'amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che svolgono l'accertamento ed all'ente proprietario della strada su cui è fatto il controllo, ad eccezione delle strade in concessione.

Da un'interpretazione letterale della norma sembrerebbe che le strade di interesse nazionale, in concessione all'ANAS, siano escluse dall'applicazione della nuova disciplina. Di conseguenza, per tali strade, i proventi degli accertamenti sarebbero interamente attribuiti in favore dell'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore facendo così mancare allo Stato, quale Ente proprietario, questa fonte di finanziamento che la norma ha previsto per la messa in sicurezza dell'infrastruttura proprio sulle strade che assorbono importanti quote di traffico e presentano quote significative di incidentalità.

Esempio illuminante è il caso della Polizia municipale che compia gli accertamenti su di un tratto di strada statale ricadente nel territorio di competenza.

Per quanto riguarda gli accertamenti operati da organi di polizia nazionale (comma 12-*bis*), si osserva che la norma non opera alcuna distinzione tra amministrazioni di appartenenza dell'organo di polizia accertatore, di modo che anche per gli accertamenti operati da organi di polizia dipendenti dallo Stato, su strade di proprietà non dello Stato stesso, vigerebbe lo stesso criterio di ripartizione. Non può

che rilevarsi che questo comporta un evidente minore introito per le casse statali, con conseguenti minori risorse per poter attuare tutta una serie di misure di sicurezza stradale finanziate proprio con questi proventi ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada, e con un altrettanto evidente trasferimento di fondi a favore degli Enti Locali. Peraltro non è da sottovalutare l'eventualità che un organo di polizia potrebbe essere indotto ad operare, in via preferenziale, su strade che gli consentano di incamerare l'intero provento anziché indirizzare l'attività verso situazioni legate al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne l'applicazione del meccanismo sanzionatorio per mancata trasmissione della relazione a consuntivo sui proventi contravvenzionali (comma 12-*quater*), la norma prevede che ciascun Ente Locale debba trasmettere ogni anno una relazione a consuntivo sui proventi contravvenzionali e sulla loro destinazione. Per quelli inadempienti sono previsti « meccanismi sanzionatori » rappresentati dalla riduzione percentuale del 30 per cento dei proventi stessi. Tenuto conto che i proventi contravvenzionali affluiscono direttamente alle casse degli Enti Locali e non risulta che ci sia modo per intervenire sulle stesse casse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero dell'interno, non è chiaro come legittimamente e tecnica-

mente la sanzione possa essere applicata. In particolare risulta inapplicabile la sanzione in caso di mancata trasmissione della relazione poiché in questo caso rimane sconosciuto il « quantum » su cui applicare la riduzione percentuale.

In aggiunta a quanto sopra va evidenziato che anche la disciplina delle modalità di trasferimento ed il controllo dei proventi di cui al comma 12-*bis*, ossia di quelli derivanti dai soli accertamenti a distanza delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, agli enti cui sono attribuiti dallo stesso comma pone ulteriori problematiche riconducibili all'esigenza di dover incorporare i proventi derivanti dalla sola attività in questione dal complesso di quelli derivanti dalle altre attività di accertamento ed al fatto che l'entità dell'attività è conosciuta solo dagli organi di polizia che la svolgono così come i relativi proventi andati a buon fine sono noti solo agli Enti Locali a cui questi fanno capo.

In conclusione, fermo restando che per gli altri aspetti meno problematici come ad esempio il modello di relazione e le connesse modalità di trasmissione, ci si è già attivati ed a breve saranno ultimati, per la definizione complessiva del provvedimento è indispensabile chiarire tutte le perplessità in modo che il decreto da emanarsi non comporti effetti distorsivi rispetto alle reali finalità previste dalla legge.

ALLEGATO 2

5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Attualmente, nella stazione di Candela, effettuano fermate sia una coppia di treni regionali, in servizio sulla relazione Foggia-Gioia del Colle e viceversa, rientranti nel Contratto di Servizio della Regione Puglia che, n. otto collegamenti della relazione Foggia-Potenza e viceversa, rientranti nel Contratto di Servizio con la Regione Basilicata.

La Regione Basilicata ha in atto un programma di riorganizzazione dei servizi di propria competenza che prevede, fra l'altro, la velocizzazione dei collegamenti con la soppressione delle fermate a bassissima frequentazione. In quest'ambito, da giugno prossimo è stata programmata, per i treni della Basilicata sopra citati, la soppressione della fermata di Candela che fa registrare indici di frequentazione di assoluta inconsistenza, corrispondenti a meno di un viaggiatore al giorno per treno in salita o discesa.

Riferito quanto sopra ritengo doveroso precisare che il servizio di trasporto ferroviario a carattere pendolare è integral-

mente di competenza regionale sia per quanto attiene i compiti di amministrazione e programmazione che per gli aspetti finanziari, a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e che, allo Stato, residuano quasi esclusivamente competenze specifiche in materia di sicurezza dei servizi.

In merito faccio rilevare che i rapporti tra le Regioni e la Società Trenitalia sono disciplinati da appositi contratti di servizio. Con tali contratti viene definito il volume e la caratteristica del servizio da effettuare nonché, i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti. In tale sede gli Enti territorialmente competenti, nell'ambito delle loro funzioni, potranno adottare tutti i provvedimenti che riterranno opportuni nei confronti del gestore del servizio per assicurare ai propri cittadini un trasporto più efficiente.